



## **REGOLAMENTO DELLE PROVE FINALI PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALI AFFERENTI AL CCSA DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE**

(Approvato nel CCSA del 15 aprile 2026)

### **1. Riferimenti normativi**

1. Decreto Ministeriale 22-10-2004 n. 270, art. 10 (Obiettivi ed attività formative qualificanti delle classi) comma 5c), art. 11 (Regolamenti didattici di Ateneo) comma 3d), comma 5, comma 7d) e comma 7e)
2. Lo statuto di Autonomia di UniBS  
Emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 16 febbraio 2024, n. 39, in vigore dal 2 marzo 2024, art. 26 (Corsi di studio)
3. Regolamento didattico  
Emanato con Decreto Rettorale n. 1117 del 23 novembre 2023, art. 27 (Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)
4. Regolamento studenti  
Emanato con Decreto Rettorale repertorio n. 253 del 20 aprile 2020, art. 17 (Prova finale e conseguimento dei titoli di studio)
5. Regolamento per la disciplina dei tirocini  
Emanato con Decreto Rettorale repertorio n. 878 del 15 ottobre 2019
6. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale  
Emanato con D.R. n. 1124 del 24 novembre 2023

### **2. La figura del Relatore**

- 2.1 Può essere Relatore di tesi o prova finale un professore/una professoressa di ruolo o aggregato che sia titolare, anche per affidamento, contratto o supplenza, di un insegnamento o di un modulo didattico afferente alla macroarea di Ingegneria, oppure che assolva i propri compiti didattici integrativi nell'ambito di un insegnamento della medesima macroarea.

Il Relatore può anche appartenere ad altri dipartimenti dell'Ateneo, al di fuori della macroarea di Ingegneria, previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi.

Nei casi di attività formative trasversali a più argomenti, è possibile che siano Relatori due docenti.

- 2.2 Il Relatore potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più collaboratori, detti Correlatori, anche esterni all'Università; il Relatore si fa garante della loro competenza nella materia oggetto del lavoro di tesi dello/della studente.



### 3. La prova finale

La prova finale può essere sostenuta se al laureando/alla laureanda rimangono da acquisire i 3 CFU della prova finale e al massimo altri 6 CFU previsti dall'Ordinamento didattico. Il candidato/la candidata concorda con il Relatore la data della prova finale che avverrà in seduta pubblica.

La prova finale si articola in tre fasi principali:

- 1) Svolgimento da parte dell'allievo/a di una attività formativa coerente con gli obiettivi del corso che potrà essere costituita da una delle tre seguenti alternative:
  - a) approfondimento di un argomento nell'ambito di un insegnamento, sotto la guida di un Relatore (cfr. punto 4);
  - b) partecipazione a stage presso aziende o enti privati o pubblici esterni all'Ateneo (cfr. punto 5); il Tutor universitario dello stage potrà assumere anche il ruolo di Relatore. La partecipazione a stage non comporta l'obbligo della loro presentazione alla prova finale;
  - c) partecipazione a specifiche attività promosse all'interno dell'Ateneo o in collaborazione con strutture esterne (cfr. punto 6); il Tutor interno del progetto potrà assumere anche il ruolo di Relatore.
- 2) Predisposizione di un elaborato: le attività di cui al punto precedente saranno documentate da un elaborato redatto, di norma, in forma scritta; qualora sia prodotto in forma grafica o consista nella realizzazione di un prototipo, questi dovranno essere comunque accompagnati da una breve relazione scritta.

L'elaborato potrà essere redatto in lingua italiana o inglese, secondo indicazione del Relatore.

L'elaborato non dovrà superare le 30 cartelle o due tavole/poster A0.
- 3) Esposizione orale dei contenuti dell'attività formativa svolta e descritti nell'elaborato e confronto critico con un'apposita Commissione per la prova finale detta Commissione di Valutazione.

### 4. Approfondimento di un argomento nell'ambito di un insegnamento

#### 4.1. Procedure per l'attribuzione dell'argomento della prova finale

- a) I docenti predispongono proposte di approfondimento di argomenti relativi al proprio insegnamento, oppure trasversali rispetto ad altri insegnamenti (dandone diffusione preferibilmente tramite il portale degli insegnamenti di Ateneo), il cui approfondimento corrisponda a 3 CFU (75 ore di lavoro individuale, comprensivo della preparazione dell'elaborato in forma scritta, grafica o altra e della presentazione alla



Commissione).

- b) Per un gruppo di allievi i docenti possono predisporre proposte il cui svolgimento corrisponda a un numero di ore di lavoro individuale proporzionale al numero di allievi che opereranno in modo coordinato producendo un solo elaborato.
- c) I docenti possono attribuire lo stesso argomento anche a più allievi individualmente, che svilupperanno il lavoro e l'elaborato corrispondente in modo indipendente.
- d) Gli allievi/Le allieve fanno richiesta a un docente di attribuire loro l'argomento da sviluppare. Il docente può riservarsi di accettare o meno la richiesta dell'allievo/a; in caso affermativo il docente assume il ruolo di Relatore della prova finale dell'allievo/a e assegna il tema che lo/la studente dovrà affrontare.
- e) Nel caso in cui l'allievo/a non riesca a concordare autonomamente l'attribuzione di un argomento per la sua prova finale, potrà presentare istanza al Consiglio di Corso di Studi di competenza che procederà all'attribuzione di un Relatore d'intesa con il/la docente interessato.

4.2. Lo/la studente, entro le scadenze previste, deposita in fasi distinte:

- fase 1 – il titolo dell'argomento scelto e l'insegnamento a cui è collegato, che vengono approvati formalmente dal Relatore
- fase 2 – il frontespizio e una breve descrizione (massimo 500 parole) dell'argomento scelto (che non richiede approvazione).

4.3 Consegna dell'elaborato della prova finale.

- a) L'elaborato relativo all'attività svolta dovrà essere reso disponibile dall'allievo/a al Relatore della prova finale con congruo anticipo rispetto alla data della prova finale, in modo che quest'ultimo possa effettuare la valutazione.
- b) L'elaborato della prova finale non costituisce documentazione da conservare agli atti dell'Ateneo.

## 5. Partecipazione a stage presso aziende o enti privati o pubblici

5.1 Qualora l'allievo/a abbia svolto uno stage curricolare presso aziende o enti privati o pubblici ai sensi dei regolamenti in vigore, con l'attribuzione del previsto numero di crediti formativi universitari, può presentare al docente Tutore dell'attività di stage una relazione su un approfondimento dei temi disciplinari affrontati nello stage. A giudizio del Tutore la relazione può assumere il valore di elaborato per la prova finale. Il docente Tutore dello stage assume in questo caso anche il ruolo di Relatore della prova finale.

5.2 L'attività di approfondimento dei temi disciplinari affrontati nello stage, di



preparazione dell'elaborato descrittivo della attività e di preparazione della presentazione alla Commissione dovrà corrispondere a 3 CFU (75 ore di lavoro individuale).

- 5.3 Per quanto riguarda la presentazione e la consegna dell'elaborato della prova finale, la procedura è la medesima descritta al punto 4 precedente.

## **6. Partecipazione a specifici progetti formativi promossi all'interno dell'Ateneo o in collaborazione con strutture esterne**

- 6.1 La mancata presenza dell'attività di stage nel piano di studi dello/a studente non costituisce esclusione rispetto alla possibilità di svolgere comunque un'attività formativa che possa anche prevedere parte del lavoro svolto all'esterno delle strutture universitarie.
- 6.2 In caso sia previsto lo svolgimento di attività all'esterno delle strutture universitarie, il Tutore del progetto formativo, che assumerà anche il ruolo di Relatore, si farà carico di richiedere all'Ateneo la stipula di idonea copertura assicurativa per lo/la studente.
- 6.3 L'attività di approfondimento dei temi disciplinari affrontati nel progetto formativo, di preparazione dell'elaborato descrittivo della attività e di preparazione della presentazione alla Commissione dovrà corrispondere a 3 CFU (75 ore di lavoro individuale).
- 6.4 Per quanto riguarda la presentazione e la consegna dell'elaborato della prova finale, la procedura è la medesima descritta al punto 4 precedente.

## **7. La Commissione della prova finale o Commissione di Valutazione**

- 7.1 La Commissione degli esami di profitto dell'insegnamento collegato al tema sviluppato dal/dalla studente diventa la Commissione di Valutazione della prova finale (che sarà approvata dal CCSA contestualmente all'approvazione delle Commissioni esami di profitto). Tale Commissione dovrà essere costituita da almeno tre docenti, di cui due e solo due appartenenti alla Commissione esami di profitto dell'insegnamento di riferimento, affinché la commissione sia multidisciplinare.
- 7.2 La Commissione di Valutazione dovrà valutare l'esposizione dell'elaborato ed il successivo confronto critico sulla base del livello di approfondimento dell'argomento trattato e sulle capacità critiche e argomentative dimostrate dal/dalla candidato/a.
- 7.3 L'esposizione orale dell'elaborato e il confronto critico saranno effettuati di norma in lingua italiana o, eccezionalmente, in lingua inglese; la Commissione ne darà valutazione (cfr. punto 8) che verrà resa pubblica dopo la discussione.



## 8. La valutazione della prova finale

- 8.1 La Commissione di Valutazione delibera l'attribuzione della votazione in assenza dell'allievo/a o di estranei.
- 8.2 La valutazione della prova finale sarà espressa assegnando un punteggio da 0 a 4 punti attribuiti sulla base dello svolgimento dell'attività formativa e del relativo elaborato (da 0 a 2 punti) e per la presentazione ed il confronto critico (da 0 a 2 punti). Tale valutazione sarà comunicata al laureando/alla laureanda subito dopo la discussione e sarà registrata sulla piattaforma ESSE3 almeno 7 giorni prima della seduta di laurea a cura del presidente della Commissione di Valutazione.
- 8.3 Inoltre, la Commissione di Valutazione su proposta del Relatore valuta la possibilità di attribuire al laureando/alla laureanda la lode in sede di esame di Laurea e proclamazione finale, qualora il laureando/la laureanda raggiunga almeno il punteggio di 110/110. La richiesta di attribuzione della lode sarà comunicata alla Commissione di Laurea da parte del Relatore.

## 9. Esame di Laurea e proclamazione

- 9.1 Per accedere all'esame di Laurea è necessario presentare la domanda di ammissione all'esame di Laurea.
  - a) Entro le scadenze previste annualmente dal CCSA, l'allievo/a dovrà presentare in modalità telematica, contestualmente al deposito del titolo della tesi/prova finale, la domanda di laurea seguendo la procedura disponibile alla pagina relativa agli Esami di Laurea sul sito di Ateneo.
  - b) L'acquisizione dei crediti formativi universitari necessari per l'ammissione all'esame di Laurea deve avvenire entro le scadenze previste annualmente. Almeno quindici giorni prima della seduta di laurea, lo/la studente, oltre alla prova finale, deve aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e procedere con il pagamento del provento per il rilascio della pergamena di laurea, secondo la procedura prevista per l'iscrizione alla seduta di laurea.
- 9.2 La Commissione di Laurea viene nominata dal Direttore di Dipartimento e dovrà essere costituita da almeno tre docenti di cui uno sarà presidente della Commissione stessa. La Commissione di Laurea dovrà definire la votazione dell'esame di Laurea dei candidati/della candidate iscritte all'esame di Laurea in assenza dei laureandi/delle laureande o di estranei e successivamente dovrà effettuare la proclamazione.
- 9.3 La votazione finale dell'esame di Laurea si ottiene dalla somma dei seguenti addendi:



- a) conversione in centodecimi della media pesata dei voti ottenuti dallo/a studente negli esami di profitto, arrotondata all'unità; nel caso di punteggio con parte decimale pari a 0,5 si arrotonda all'intero superiore;
- b) Premialità per parametri oggettivabili, fino a un massimo di 6 punti basato su elementi della carriera dello/a studente:
- punteggio per il conseguimento di lode: fino a 3 punti, uno per ciascuna lode;
  - punteggio per la valutazione della durata del corso: 3 punti per chi si laurea in corso e 2 punti per chi si laurea entro un anno fuori corso;
  - punteggio per il coinvolgimento in programmi di scambio internazionali (ad es. periodo di studio all'estero, tesi all'estero, volontariato all'estero tramite una società studentesca o servizio civile): 3 punti.
  - punteggio per il coinvolgimento in attività di stage curriculari esterni: 1 punto
- c) Punteggio della prova finale (da 0 a 4 punti);
- d) L'attribuzione dell'eventuale lode da parte della Commissione potrà avvenire qualora ne sussistano le condizioni e il relatore lo abbia richiesto (vd. 8.3). I valori relativi ai punti "a", "b" e "c" sono forniti dalla Segreteria Studenti alla Commissione.
- 9.4 La votazione finale dell'esame di Laurea conseguita dall'allievo/a viene resa nota nel corso della proclamazione e ufficializzata anche tramite la compilazione del relativo verbale sulla piattaforma ESSE3.
- 9.5 Le modalità di proclamazione durante la seduta di laurea esprimeranno al meglio la solennità attribuita a tale momento dal Dipartimento e dall'Ateneo. La proclamazione ha luogo al termine della valutazione da parte della Commissione di Laurea. Il presidente della Commissione di Laurea proclamerà ogni laureando/laureanda singolarmente, dando rilievo al tema dell'elaborato svolto per la prova finale, ad aspetti peculiari della carriera del laureando/della laureanda, ad altre eventuali osservazioni, su proposta del relatore della prova finale, annunciando infine il voto di laurea e consegnando la pergamena di Laurea.
- 9.6 Il titolo acquisito avrà validità legale dalla data della proclamazione.